

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso

Presidente

dott. ssa Grazia Bisogni

Giudice designato

dott.ssa Cristina Correale

Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 3.11.2021, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 183 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

nato in Burkina Faso l'1.1.1987, rapp.to e difeso dall'avv.to Susanna Bologna, elettivamente domiciliato al domicilio digitale all'account pec susanna.bologna@pec.it, in virtù di procura depositata il 20.3.2021 unitamente alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE EX LEGE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.1.2019, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale e non gli era stato concesso il permesso per motivi umanitari. Egli chiedeva che gli fosse accordata la protezione internazionale o quella umanitaria o il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.

Si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 3.11.2021.

Il 20.3.2021 si costituiva in giudizio per il ricorrente, in sostituzione del precedente difensore, revocato, il difensore indicato nell'epigrafe del ricorso, che depositava comparsa di costituzione.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio il 18.10.2021 tramite il presidente della suddetta Commissione e depositava una memoria con cui chiedeva il rigetto della domanda.

Si disponeva, quindi, la trattazione scritta dell'udienza del 3.11.2021, ai sensi dell'art. 221, comma 4, d-l 34\2020, convertito nella legge 77\2020, e ad essa partecipavano il ricorrente, con nota del 4.10.2021, con cui si richiama alle conclusioni

formulate; il PM che con nota del 18.10.2021 chiedeva di respingere la domanda per infondatezza.

All'esito, il giudice istruttore riservava al Collegio la decisione della causa.

L'azione esercitata deve essere ricondotta al disposto normativo di cui all'art. 35bis d.lgs. 25\2008, come introdotto dal d-l 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, ed entrato in vigore il 18.8.2017 che disciplina le controversie aventi ad oggetto le impugnazioni dei provvedimenti previsti dall'art. 35, e richiama l'applicazione degli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dalla medesima.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi

pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012 e da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, per la quale *“In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.”*).

Procedendo, pertanto, allo scrutinio del merito della controversia, alla Commissione Territoriale, sprovvisto di documenti di identificazione rilasciatigli dal dichiarato paese di origine, il richiedente ha sostenuto di essere un cittadino burkinabè di religione mussulmana e di etnia bissa e di essere originario del villaggio

ma di avere vissuto, dal 2001 in poi, in quello di . Trattasi, in particolare, della località di che si trova nella provincia di Boulgou, posta nella Regione Centre-

Est del paese (https://web.archive.org/web/20150714023958/http://www.insd.bf/documents/publications/insd/publications/resultats_enquetes/autres%20enq/Rapport_preliminaire_RGPH06.pdf). Ha sostenuto di avere perso entrambi i genitori per malattia, quando aveva sei anni, e di essere, da allora, insieme al fratello maggiore ed alla sorella, cresciuto con lo

zio, che si è occupato di loro e che dispose che ad otto anni andasse alla scuola coranica, frequentata per tre anni. Ha riferito di essersi trasferito, quando aveva all'incirca 13 anni, negli anni 2002-2003, nella capitale del Burkina Faso, insieme ad amici, e di avervi vissuto vendendo generi alimentari e sigarette. Ha sostenuto di essersi spostato, in seguito, in Costa d'Avorio, perché lì, dove lavorava, il proprietario aveva deciso di costruire un edificio. Ha precisato di essersi trasferito in Costa d'Avorio nel 2003, rimanendovi fino al 2010, quando vi furono le elezioni, e di avere lavorato in un ristorante libanese e nel commercio. Abbandonato tale paese, si recò in Mali ed in Algeria, dove arrivò nel 2011 e lavorò come giardiniere, rimanendovi fino al 2015, allorquando se ne tornò in Burkina Faso. Ha raccontato di essersene andato dal suo paese, definitivamente, il 15 maggio 2015, attraversando il Niger e l'Algeria e raggiungendo, dieci giorni dopo, la Libia, dove è stato ripetutamente illegalmente arrestato e maltrattato da delinquenti del luogo, riuscendo, infine, a scappare con altri sequestrati e ad essere aiutato ad imbarcarsi per l'Italia, dove è arrivato il 21 novembre 2016. Ha sostenuto di essersene scappato dal Burkina Faso, dopo che lo zio aveva cercato di forzarlo, come già aveva fatto, riuscendovi, con il fratello maggiore e la sorella, a sposarsi con una donna, con la quale, secondo il costume locale, aveva combinato il matrimonio ma che egli, tuttavia, non voleva e non aveva mai conosciuto. Questa decisione generò tra di loro dei conflitti; inoltre, nel periodo in cui si sarebbe dovuto sposare, iniziò ad accusare dei problemi di vista, che lo spinsero a recarsi, per pochi giorni, a casa dei parenti materni. Al suo ritorno a casa, nell'incontrarsi con lo zio, che gli chiese che fine avesse fatto, apprese che questi lo aveva denunciato alla gendarmeria, falsamente accusandolo di avergli rubato tre pecore. Ciò ed il fatto di avere saputo che il congiunto si era rivolto alla milizia dei "Koglewego", lo spinse a scappare dal suo paese ed a raggiungere l'Italia, dopo avere condotto il viaggio via terra su descritto. Il medesimo ha dichiarato alla Commissione di non volere fare ritorno in Burkina Faso, perché non ha una famiglia che lo possa accogliere e lo zio tornerebbe ad imporre la sua volontà, tentando di farlo andare in carcere per averlo accusato del furto dei suoi animali.

La Commissione non ha dubitato della dichiarata provenienza del ricorrente dal Burkina Faso e della sua etnia e fede religiosa. Ha, invece, negato credibilità alle vicende poste a base dell'espatrio, reputandole contraddittorie. Essa non ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per riconoscere lo *status* di rifugiato e la ricorrenza del pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) d.lgs. 251 cit. ed ha anche stabilito che in Burkina Faso non vi è una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251 cit. Infine, ha anche negato la ricorrenza delle condizioni per riconoscere la protezione umanitaria.

Con il ricorso l'istante ha censurato la decisione della p.a. senza aggiungere fatti ulteriori, neppure circostanziali, al racconto già compiuto, che è rimasto invariato. Talune precisazioni sono state, invece, compiute nella comparsa di costituzione del nuovo difensore, nella quale egli ha sostenuto di avere "deciso di fuggire, nella consapevolezza di non dover affrontare un normale processo di accusa legate a delle

indagini ma di dover essere punito fisicamente, probabilmente torturato” dalla milizia su nominata alla quale lo zio si era rivolto. Ha dichiarato, inoltre, di avere “lasciato definitivamente il paese di provenienza, ossia il Burkina Faso, nel timore di subire trattamenti inumani e degradanti ad opera di agente non statale, ovvero dello zio e del gruppo di vigilantes di quartiere “Koglweogo”” (cfr., per tutti i richiami, l’atto menzionato).

Il Collegio non riconduce i fatti esposti allo *status* di rifugiato, visto che il richiedente non ha allegato di avere subito una persecuzione, sia pure da parte di agenti non statali, quali sono lo zio e la menzionata milizia, per uno dei motivi di cui all’art. 8 d.lgs. 251 cit.. Infatti, egli stesso ha dato ad intendere senza equivoci che, per costume tradizionale, essendo stato allevato dallo zio, il quale era divenuto il capo della sua famiglia, dopo la morte dei genitori, era necessario assoggettarsi, a causa di questa sua posizione, alla sua volontà, che si manifestò nella decisione di imporgli un matrimonio ed una moglie, da lui non voluti, come aveva già fatto con i suoi fratelli. Del resto, lo stesso richiedente ha riconosciuto di non avere mai avuto problemi di rilievo con il congiunto, fino a quando non decise di imporgli il matrimonio. Anche il timore di rientro in patria, che ha palesato e precisato nella suddetta comparsa, non è connesso ad alcuna delle motivazioni, elencate dal cit. art. 8, per cui si può riconoscere lo *status* di rifugiato. Del resto, la pratica dei matrimoni forzati colpisce in Burkina Faso le donne, non gli uomini, quale manifestazione di violenza di genere (Amnesty International Report 2017/18 - Burkina Faso, 22.2.2018, su [refworld](http://refworld.org); UNHCR POSITION ON RETURNS TO BURKINA FASO, July 2021, su ecoi.net, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2057182/60f8209c4.pdf>).

Piuttosto, egli ha sostenuto di avere paura di subire, nuovamente, l’illegittima coartazione della sua libertà di autodeterminazione personale da parte dello zio, spintosi a denunciarlo ed a ricorrere anche all’aiuto delle milizie su nominate, effettivamente esistenti in Burkina Faso, come da fonti citate dal medesimo nella suddetta comparsa.

Il Collegio ritiene, dunque, che l’istante abbia rappresentato di avere subito un danno grave, ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251 cit. e di doverne subire altri dello stesso genere, senza potersi difendere ricorrendo alle autorità statali, inefficienti se non colluse con i “Koglweogo”.

Il Tribunale, tuttavia, esclude che l’istante abbia diritto al riconoscimento di tale forma di protezione internazionale.

Anche a volere prescindere, infatti, dai dubbi di credibilità avanzati dalla Commissione, pur ritenendo veritiero il racconto compiuto, il richiedente non ha fornito elementi concreti e specifici per consentire di affermare che, ritornando in patria, abbia il ragionevole timore di soffrire ulteriori atti violenti da parte dello zio o di suoi ausiliari.

Infatti, occorre considerare che l’istante ha riferito alla p.a., peraltro molto genericamente, nonostante le domande ricevute, di avere avuto conoscenza, solo *de relato*, sia della denuncia che lo zio avrebbe sporto contro di lui alla polizia, sia dell’accesso a casa, quando non era ancora tornato da quella dei suoi parenti materni, della polizia e della suddetta milizia illegale di *vigilantes*. L’istante, infatti, alla specifica domanda postagli dalla p.a., ha risposto di non avere avuto alcun documento attestante la denuncia in

discorso; sollecitato a fornire maggiori dettagli, ha vagamente risposto che quando i “Koglweogo” vengono informati del compimento, da parte di qualcuno, di un reato, si presentano per prendere l'accusato ed infliggergli una punizione, anche violenta, senza ricorrere alla polizia.

Inoltre, il medesimo non ha esposto, nè alla p.a., né nel ricorso, né nella suddetta comparsa, circostanziate ragioni per avere motivo di reputare che, dopo anni dalla sua partenza dal Burkina Faso, che versa in una situazione di violenza indiscriminata, lo zio sia ancora vivo e sia intenzionato ancora a prevaricarlo. Infatti, chiarendo l'incongruenza notata dalla p.a. nella decisione impugnata, con la quale è stato osservato che si era contraddetto a proposito dei rapporti con lo zio all'attualità, avendo, dapprima, dichiarato, come sottolineato, di avere mantenuto con lui i contatti, tanto da sapere che sta bene, e successivamente, invece, di non averne più, il ricorrente ha confermato di non avere più nuove dal congiunto. In particolare, ha sostenuto che si sente soltanto con il fratello il quale, secondo quanto già detto alla p.a., si trova nella capitale, mentre sua sorella vive ma nella casa del secondo marito.

L'eshaustività delle dichiarazioni rese sul punto e la mancata formulazione, al riguardo, di una circostanziata istanza di libero interrogatorio hanno reso del tutto superfluo dare corso a tale attività istruttoria. Questo Collegio, infatti, ritiene di dovere aderire alla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, secondo la quale *“E' pur vero che l'omessa audizione del richiedente asilo da parte dell'organo giurisdizionale trova il suo presupposto normativo, prima ancora che logico, nell'obbligo di videoregistrazione del suo interpellato dinanzi alla Commissione territoriale; ma è parimenti ius receptum presso questa Corte, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza sovranazionale, quello secondo cui tale obbligo (ove non adempiuto) non si pone come necessariamente speculari a quello dell'audizione dinanzi al Tribunale e/o alla Corte di appello investiti del ricorso, qualora il contenuto del verbale formato dinanzi alla Commissione territoriale appaia completo ed esaustivo di tutti gli aspetti della vicenda personale narrata dal ricorrente. Ne consegue che il principio tradizionale, cui il collegio intende dare continuità, deve essere in parte qua specificato nel senso che, al fine di ritenere legittimamente predicabile un vero e proprio obbligo di audizione da parte del giudice, è necessario che, in sede di udienza di comparizione ovvero attraverso gli scritti difensivi tempestivamente depositati, il richiedente asilo, oltre ad allegare le circostanze che intende riferire all'organo giurisdizionale, evidenzi specificamente i motivi per i quali la nuova audizione si renderebbe necessaria (motivi quali la non corretta traduzione delle dichiarazioni da parte dell'interprete, la necessità di fornire chiarimenti indispensabili al fine di dar conto delle apparenti contraddizioni emerse in sede di audizione e poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza da parte della Commissione territoriale, l'omissione di fatti decisivi al fine di valutare la credibilità del racconto, l'omessa formulazione, da parte dei componenti della Commissione, di domande altrettanto decisive perchè funzionali ad una miglior comprensione e valutazione del contenuto dell'audizione stessa)”* (cass. 20336\2020; cass. 21584\2020, secondo cui *“ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente - che sono poi state poste dalla Commissione territoriale a fondamento del giudizio di inattendibilità del suo racconto - non siano state contestate al medesimo nell'immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l'opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta*

circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso. Quest'ultima precisazione si impone, da un lato, in virtù dell'esigenza, costantemente affermata da questa Corte, di coniugare il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo (Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015), e, dall'altro, con la necessità di tener conto della doverosa celerità del procedimento, resa palese dal complesso delle disposizioni emanate a tal fine, dall'abolizione di un grado di giudizio alla riduzione dei termini per proporre impugnazione. 2.5.6. E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici.”; cfr. anche cass. 33858\19, cass. 16925\2020, cass. 15318\2020).

Il ricorrente ha, tuttavia, anche lamentato che il proprio paese di origine soffre una situazione di grave insicurezza.

In base alle notizie raccolte, l'allegazione è fondata, esistendo in Burkina Faso una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno ed internazionale, rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) d.lgs. 251 cit.

L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285).

Gli attacchi armati violenti sferrati dai gruppi terroristici, anche a danno di civili, aumentati nel 2017 e riguardanti soprattutto il nord del paese, si sono diffusi anche in altre aree, come quelle della capitale e ad est, generando un diffuso e progressivo peggioramento del clima d'insicurezza, che domina, anche a causa dei massicci sfollamenti di persone, ormai tutte e 13 le regioni del Burkina Faso, sette delle quali versano in stato di emergenza (cfr. *Three Burkina Troops Killed in Attack Near Ivorian Border*, 27.10.2021, The Defense Post, <https://www.thedefensepost.com/2021/10/27/three-burkina-troops-killed/>; *Burkina Faso's silent refugee crisis. More than a million people are fleeing terror and violence in Burkina Faso, and their numbers are growing. Many are left to fend for themselves as they struggle to survive*, DW, 26.10.2021, <https://www.dw.com/en/burkina-fasos-silent-refugee-crisis/a-59619439>; UNHCR, *Burkina Faso: Statistiques des personnes concernées*, 31 juillet 2021, su ecoi.net; UN OCHA, *Burkina Faso: Pourcentage des PDI par rapport à la population autochtone dans les Communes (31 juillet 2021)*, su ecoi.net), (cfr. UNHCR, 30.7.2021, *Position on Returns to Burkina Faso*, su ecoi.net, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2057182/60f8209c4.pdf>, dove si ha modo di leggere che “*This document sets out UNHCR’s position on returns to Burkina Faso, against a background of serious concerns about the security situation in the country. It is based on information*

available up to 30 June 2021, unless otherwise specified. Given the prevailing circumstances of insecurity in Burkina Faso, UNHCR considers that persons fleeing the ongoing conflict in Burkina Faso and those who were already in countries of asylum before the escalation of violence are likely to be in need of international refugee protection in accordance with Article 1(2) of the 1969 OAU Convention.¹ In addition, persons fleeing the conflict in Burkina Faso may also meet the 1951 Convention criteria for refugee status.² In light of the deterioration of the security and humanitarian situation, UNHCR calls on States not to forcibly return to Burkina Faso any person originating from the following regions: Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Nord, Est, Hauts-Bassins, Nord, and Sabel” tradotto: Questo documento definisce la posizione dell'UNHCR sui rimpatri in Burkina Faso, in un contesto di grave preoccupazioni per la situazione della sicurezza nel paese. Si basa su informazioni disponibili fino al 30 giugno 2021, se non diversamente specificato. Date le prevalenti circostanze di insicurezza in Burkina Faso, L'UNHCR ritiene che le persone in fuga dal conflitto in corso in Burkina Faso e coloro che erano già nei paesi di asilo prima dell'escalation di violenza rischiano di avere bisogno di rifugiati internazionali protezione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione dell'OUA del 1969.¹ Inoltre, le persone in fuga dal conflitto in Burkina Faso può anche soddisfare i criteri della Convenzione del 1951 per lo status di rifugiato.² Alla luce del deterioramento della sicurezza e della situazione umanitaria, l'UNHCR invita gli Stati a non rimpatriare con la forza in Burkina Faso qualsiasi persona proveniente dalle seguenti regioni: Boucle du Mouhoun, Cascades, Centro-Est, Centro-Nord, Est, Hauts-Bassins, Nord e Sabel; AI, Amnesty International Report 2020/21, The State of the World's Human Rights, Burkina Faso 2020, 7.4.2021, su ecoi.net; Country Report on Human Rights Practices 2020, USDOS, 30.3.2021, ecoi.net; HRW, 13.1.2021, World report 2021. Burkina Faso, su ecoi.net; Burkina Faso: New Massacres by Islamist Armed Groups, HRW, 23.4.2020, ecoi.net; Insecurity in Burkina Faso forces thousands of Malian refugees to leave camp, UNHCR, 3.4.2020, ecoi.net; La Repubblica, 4.1.2020, Burkina Faso, salta in aria un bus: 14 morti,

https://www.repubblica.it/esteri/2020/01/04/news/burkina_faso_mina_studenti-244969923/, dove, tra l'altro, è detto che *Alla stregua dei vicini Mali e Niger, riporta l'Afp, il Burkina Faso sta subendo dal 2015 numerosi attacchi jihadisti che hanno causato circa 750 morti e 560mila sfollati. Il Nord e l'Est sono le aree più colpite*; 17 December 2019, Jamestown Foundation, Burkina Faso, *Article on increase of terror attacks by Islamist militant groups operating in northern and eastern regions facilitated also by lack of state control in these regions*, su ecoi.net; 14.10.2019, <https://www.africa-express.info/2019/10/14/burkina-faso-nella-morsa-dei-terroristi-attacchi-ovunque-morti-feriti-e-sfollati/>, “Burkina Faso nella morsa dei terroristi: attacchi ovunque, morti feriti e sfollati”; Regional Overview – Africa 2 October 2019, ACLED Regional Overview – Africa, su ecoi.net; 21 June 2019, CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgium), COI unit, Burkina Faso, Report on the security situation, su ecoi.net; nota informativa del 12 marzo 2019 dell'UNHCR – UN High Commissioner for Refugees, Burkina Faso (UNHCR is alarmed at continued insecurity that affects civilians, particularly in the northern parts of the country, Continued insecurity hampering aid efforts in Burkina Faso), su ecoi.net, da cui si apprende che “..... La violenza ha anche gravemente ostacolato l'accesso umanitario alla popolazione sfollata all'interno del paese. Temiamo che più civili possano essere colpiti da ulteriori violenze. L'UNHCR si sta unendo ad altri partner umanitari per difendere la sicurezza dei civili e per

il rispetto della neutralità dei lavoratori umanitari, al fine di garantire assistenza continua a coloro che necessitano di protezione e assistenza. Oltre il 90 per cento degli sfollati all'interno del paese vive in comunità ospitanti. Circa il 70% degli sfollati si trova nella regione del Sabel, con il 30% solo a Djibo. L'UNHCR ha due uffici nella regione del Sabel, a Djibo e Dori. Attualmente il Burkina Faso ospita circa 25.000 rifugiati dal Mali, anch'essi colpiti dal conflitto. La violenza ha limitato il nostro accesso a migliaia di rifugiati sistemati fuori dai campi nelle province di Soum e Oudalan nella regione del Sabel, vicino al confine con il Mali. I rifugiati in queste aree sono invitati a trasferirsi in campi dove l'UNHCR e i suoi partner saranno in grado di garantire la loro protezione e l'accesso ai servizi sociali di base. All'interno del Burkina Faso, l'UNHCR sta sostenendo l'invito del governo ad assistere coloro che sono stati sfollati. Abbiamo messo a disposizione rifugi e articoli di soccorso dai nostri stock attuali. L'UNHCR sta inoltre monitorando la protezione degli sfollati e sta aumentando la sua presenza nel paese per soddisfare le crescenti esigenze umanitarie.”).

In ordine alle spese processuali non si provvede al loro governo, atteso che *“Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile , sez. VI , 29/11/2018, n. 30876).

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a la protezione sussidiaria ex art.14, lett. c), d.lgs. 251\2007;
- nulla sulle spese processuali.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 4.11.2021

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso